

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale – istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) introduce un'unica autorizzazione che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore, ossia:

1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sono soggetti ad AUA:

- piccole-medie imprese (PMI), così come definite dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005;
- grandi imprese (così come chiarito dalla Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801);
- gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Casi in cui deve essere presentata istanza di AUA:

- rilascio di nuova autorizzazione, rinnovo o aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 (art. 3 DPR 59/2013);
- modifiche sostanziali (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente) inerenti i titoli abilitativi sopraindicati, elencati all'art 2 del DPR 59/2013 (art. 6 DPR 59/2013);
- impianto soggetto sia a comunicazione, che a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio. Il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione.

Nei casi in cui è **obbligatorio** richiedere l'AUA, se le condizioni d'esercizio e le informazioni contenute nei titoli ancora validi non sono mutate, il gestore non deve presentare nuovamente tutta la documentazione: basta autocertificare che le condizioni e i presupposti alla base di questi titoli non sono variati.

Casi in cui NON deve essere presentata istanza di AUA:

- voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare del titolo abilitativo);
- modifiche non sostanziali (quando la variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, non produce effetti sull'ambiente).

Per tali procedimenti ci si dovrà rivolgere direttamente alla Città Metropolitana.

Sono esclusi dall'AUA:

- gli impianti soggetti ad A.I.A.;
- i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 1 comma 2 DPR 59/2013).
Nel caso in cui le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA non sostituisce tutti gli atti di assenso, l'AUA dovrà però essere richiesta, dopo l'espletamento della pratica VIA.
- le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006);
- gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);
- le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE);

ai sensi della DGR n. 1840 del 16/05/2014, altresì:

- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza (MISE), poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza;
- gli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad esempio gli sfioratori);
- le comunicazioni preventive per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue.

Il Gestore può NON avvalersi di AUA (facoltativo):

- nei casi in cui l'attività svolta sia soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 3 comma 3 DPR 59/2013).

E' sempre **facoltà** del gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera, da presentare al SUAP, per rinnovo o per modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo.

Procedura per presentare la domanda:

L'istanza AUA deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE mediante COMPILAZIONE TELEMATICA utilizzando una delle due seguenti piattaforme:

- "In-linea" della Città Metropolitana di Milano

oppure

- M.U.T.A. di Regione Lombardia

allegando la documentazione richiesta – compresi gli oneri, il cui calcolo può essere effettuato in sede di presentazione dell'istanza. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente.

Per le modalità di compilazione/presentazione dell'istanza, si rimanda alle indicazioni fornite da Regione Lombardia.

Non è possibile inviare la pratica tramite PEC, che in tal caso verrà dal SUAP respinta.

E' possibile ricorrere ad intermediari, nei cui confronti deve essere sottoscritta "procura ad agire", con assunzione esplicita di responsabilità sulle informazioni fornite all'intermediario.

Imposta di bollo

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dei relativi allegati deve essere assolta l'imposta di bollo (rispettivamente di €16,00 e €1,00 per ogni allegato tecnico).

Iter istruttorio:

Il SUAP trasmette immediatamente l'istanza all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale e ne verifica, in accordo gli stessi, la correttezza formale.

L'autorità competente effettua l'istruttoria di merito della pratica ed entro 30 giorni, se lo ritiene necessario, può richiedere all'impresa, per il tramite del SUAP, l'eventuale documentazione mancante.

L'adozione dell'AUA è effettuata dall'autorità competente ed è rilasciata dal SUAP.

Le tempistiche relative al rilascio dell'AUA dipendono dalla tipologia dell'autorizzazione così come previsto dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59.

Durata dell'AUA:

L'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio e il suo rinnovo deve essere richiesto **entro 6 mesi** dalla data di scadenza.

Oneri istruttori:

- Modalità di versamento oneri calcolati attraverso il Foglio **AUA calcolo degli oneri** di cui alla Dgr 3827 del 14 luglio 2015:

- Oneri istruttori richiesti:

Per informazioni in merito al versamento, collegarsi alla pagina della [Città Metropolitana di Milano - Oneri istruttori](#).

Le scansioni delle ricevute dell'avvenuto versamento dovrà essere inserita in piattaforma insieme agli altri allegati.

Normativa di riferimento:

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- D.G.R. n. 8882 del 24 aprile 2002;
- Dlgs 152/2006 - Testo Unico ambiente;
- DGR n. 1840 del 16/05/2014;
- Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801;
- D.G.R. n. X/3827 del 14.07.2015

Per maggiori informazioni in merito alle procedure, si rimanda al sito della Città Metropolitana, autorità competente dell'AUA, consultabile al seguente link:

http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/autorizzazione_unica_ambientale.html